

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 012CSA– RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2016

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio; Dott. Lucio Molinari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

#### **1. RICORSO DELL'UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 - LEGA PRO, UNICUSANO FONDI/SAMBENEDETTESE DEL 18.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016)

Con decisione del 20.09.2016 Com, Uff, n.27/Campionati Giovanili, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alla gara del campionato Nazionale Under 15- Lega Pro – Unicusano Fondi/Sambenedettese calcio del 18.09.2016, infliggeva alla società Unicusano Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Con la seguente motivazione:

- *Visto il referto della gara Unicusano Fondi- Sambenedettese, terminata con il risultato di 2-0 e il successivo supplemento di referto richiesto all'Arbitro da questo Ufficio;*
- *Rilevato che la Società Unicusano Fondi, al 32° del secondo tempo, ha effettuato una sostituzione; Rilevato che la tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre movimenti di gara;*
- *Visto l'art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n.15 del 19.08.2016) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 17 del C.G.S.;*
- *Ritenuto che detta sostituzione abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell'Art. 17, comma 4 del C.G.S. e debba essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; Visto l'Art. 29, comma 3 del C.G.S. :*

#### *PQM*

- *Infligge alla Società Unicusano Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.*

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Unicusano Fondi Calcio la quale sosteneva che in realtà le sostituzioni dei suoi calciatori erano avvenute in tre tempi, così come prescritto dall'art. 11 del Regolamento del Campionato, più precisamente al 16°st due giocatori, al 28° st tre giocatori e al 32°un solo giocatore.

Nel referto arbitrale, quindi, si riscontrerebbe una erronea trascrizione delle sostituzioni effettuate, per cui si chiedeva l'annullamento della decisione assunta in primo grado ed il ripristino del risultato acquisito sul campo, vale a dire Unicusano Fondi - Sambenedettese 2-0.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento.

La normativa relativa alla sostituzione dei giocatori nei campionati giovanili prevede, infatti, la possibilità di sostituire nel corso della gara fino a sette atleti; prescrive anche, però, che tali

sostituzioni debbano avvenire in non più di tre momenti, allo scopo di evitare possibili perdite di tempo.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso il referto arbitrale, come è noto fonte privilegiata di prova, recita che le sostituzioni sono avvenute al 16°, 20°, 28° e 32° del secondo tempo, vale a dire in quattro momenti diversi, così violando le prescrizioni dell'Art.11 sopracitato.

Del resto, il Direttore di gara in una successiva comunicazione del 19 Settembre: “confermo le sostituzioni fatte dalle due società da me riportate nel referto di gara”.

Non vi è quindi spazio per accogliere il ricorso avverso la decisione del giudice di sportivo che va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Unicusano Fondi Calcio di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASTORE GABRIELE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/DUE TORRI DEL 25.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

Con decisione del 28.09.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Gabriele Pastore dell’A.S.D. Calcio Pomigliano *“per avere, di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto causandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Solo dopo circa 3 minuti il calciatore colpito poteva rientrare sul terreno di gioco”*.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Marco Tedesco di Pisa, si legge che il suddetto calciatore è stato espulso al 29’ del II tempo *“perché, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito volontariamente e con violenza con una gomitata sul viso l’avversario Calabrese Silvio Vincenzo n. 14 (soc. Due Torri). Calabrese è caduto immediatamente a terra chiedendo l’aiuto dei sanitari ed è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per arrestare la fuoriuscita di sangue dal naso, rientrando sul terreno di gioco dopo circa 2-3 minuti”*.

Propone reclamo la società, chiedendo la riduzione della squalifica da 4 a 4 giornate, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lettera b) 4C.G.S..

La difesa della società insiste su tale norma, la quale prevederebbe per i calciatori responsabili delle infrazioni indicate dalla stessa norma, commesse in occasione o durante una manifestazione sportiva, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima della squalifica *“per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”*.

La difesa, infine, nel proprio reclamo, confronta il caso in esame con due accadimenti *“persino più criticabili”* e – a suo dire – per ciò, a questo omogenei, che sono stati decisi dalla Corte Federale di Appello nel senso della riduzione di una giornata squalifica.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

### **DIRITTO**

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Pastore si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di fallo gratuito e doloso, in quanto è stato commesso con il pallone “a distanza dal calciatore”, elemento, questo, che differenzia la fattispecie da altre situazioni analoghe trattate da questa Corte e testimonia la volontarietà lesiva del gesto nei

confronti del calciatore della squadra avversaria. La volontarietà, inoltre, emerge sia dalla relazione dell'arbitro sia dal fatto che quest'ultimo lo ha sanzionato con l'espulsione diretta in seguito al gesto *de quo*.

Peraltro, la stessa espulsione comporta, ai sensi dell'art. 19, comma 10 C.G.S., una sanzione minima di 1 giornata di squalifica.

Spostando l'attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna aggiungere che l'art. 19, comma 4 C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

Nel caso che ci occupa, l'aver causato epistassi al calciatore della squadra avversaria è incontrovertibilmente una circostanza aggravante, a prescindere dal fatto, meramente accidentale, del repentino recupero e rientro in campo dello stesso, dopo le opportune cure.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pomigliano di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TARASCIO ANTONIO SEGUITO GARA SICULA LEONZIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)**

Il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Antonio Tarascio, militante nella A.S.D. Città di Gragnano, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”*.

La deliberazione oggetto di reclamo si fonda sulla relazione dell'arbitro, sig. Daniele Perenzoni di Rovereto, il quale, sotto la voce *“Calciatori espulsi e motivazione”*, ha accertato che *“al 35' del I tempo il n. 10 Assenzio Candeloro della Sicula Leonzio e il n. 8 Tarascio Antonio della Città di Gragnano sono stati espulsi poiché a gioco fermo sono venuti e reciproche vie di fatto. Il primo per aver spintonato in modo vistoso l'avversario, il secondo per averlo colpito con una manata al volto”*.

Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo l'A.S.D. Città di Gragnano, chiedendo la riduzione della sanzione da tre a due giornate, invocando, come circostanze attenuanti, la mera istintività del gesto, la mancanza del benché minimo pregiudizio sofferto dal calciatore avversario, la qualificazione del gesto come reazione ad un pestone ricevuto da parte dello stesso avversario, la tensione agonistica, la mancanza di precedenti. L'A.S.D. cita, infine, quattro precedenti (due della C.G.F. e due della C.S.A.) che in casi – a suo avviso – simili, riducono la sanzione della squalifica.

Il reclamo è fondato e va, quindi, accolto per le seguenti considerazioni in

#### **DIRITTO**

La condotta che ci occupa è qualificabile come *“condotta violenta”*, la quale consiste in un comportamento connotato da *«intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri»* (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). L'intenzionalità del gesto emerge dal fatto che questo si è estrinsecato a gioco fermo.

Da ciò è scaturita l'espulsione del calciatore Tarascio.

Tuttavia, l'art. 19 C.G.S. fissa soltanto i minimi edittali, consentendo al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l'effetto, aumentare e ridurre la sanzione della squalifica.

Nel caso di specie si ravvisa l'attenuante della provocazione, in considerazione del fatto che il Tarascio è stato provocato con una spinta dal calciatore avversario Candeloro, parimenti espulso.

La Corte di Giustizia Federale ha affermato, in casi analoghi, che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.3.2012, n. 200/CGF).

Si ravvisa, altresì, l'attenuante dell'assenza di precedenti, la quale, seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, è suscettibile di determinare una riduzione del periodo di squalifica (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 29.3.2010, n. 239/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 23.12.2010, n. 137/CGF).

La cornice fattuale in cui si iscrive il gesto *de quo* e la presenza delle predette attenuanti consentono, pertanto, di ridurre la squalifica del calciatore da 3 a 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Antonio Tarascio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 22 dicembre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio